

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

### MESE DI FEBBRAIO ●●●

#### 10 MARTEDÌ

##### IMU TERRENI EX MONTANI

**Nuovo termine per versamento per l'anno 2014.** Scade il termine per versare in un'unica soluzione l'Imu (imposta municipale propria) dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli dei comuni ex montani.

Il termine, già scaduto il 26 gennaio scorso, è stato riaperto a oggi con decreto legge n. 4 del 24-1-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24-1-2015) che prevede alcune variazioni rispetto a quanto precedentemente stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28-11-2014 (Supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6-12-2014); in breve, i contribuenti applicano, per il 2014, i criteri più favorevoli previsti dai due decreti sopra richiamati.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato a pag. 31.

#### 12 GIOVEDÌ

##### IVA

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento.** Dall'1-1-2015 sono entrate in vigore le nuove regole per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Per tali operazioni, la nuova dichiarazione di intento rilasciata ai fornitori, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12-12-2014 in attuazione di quanto stabilito con il cosiddetto decreto legislativo sulle semplificazioni n. 175 del 21-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2014), deve ora essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore anziché del cedente dei beni o del prestatore di servizi. Fino all'11-2-2015 era consentito comportarsi secondo la precedente disciplina; tuttavia, per le dichiarazioni di intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11-2-2015 vi è l'obbligo di applicare la nuova disciplina.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 30-12-2014, consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e quanto finora pubblicato sulle pagine del nostro giornale.

#### 15 DOMENICA

##### IVA

**Fatturazione differita per consegne di gennaio.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. La fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di gennaio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di gennaio, anziché al mese di febbraio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di gennaio ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di gennaio ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro,

possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300,00 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di gennaio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di dicembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5%

rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-1-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.